

Regolamento Comunale delle Sagre e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea

(ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 14/2003 come modificato dalla L.R. 27/6/2014 n. 7)

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i tempi e i criteri per la stesura del Calendario Comunale annuale delle Sagre previsto dall'art. 10, comma 5, L.R. 14/2003 e definisce, ai sensi dello stesso art. 10, comma 4, le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce le Sagre quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale della propria comunità ritenendole un importante veicolo promozionale del territorio con elementi distintivi delle peculiarità e delle risorse del territorio stesso, anche al fine di valorizzare le produzioni tipiche agricole e agroalimentari, quelle dell'artigianato e dell'enogastronomia, che si integrano con il turismo sostenibile, favorendo la fruizione consapevole dei patrimoni da parte dei cittadini, in particolare di quelli provenienti da territori esterni al Circondario imolese.
3. Con questo regolamento si vuole garantire la diffusione di un messaggio coerente rispetto alle vere e consolidate tradizioni del luogo, promuovendo il coinvolgimento operativo delle realtà produttive e commerciali del territorio – con particolare riferimento agli operatori del settore enogastronomico – favorendo la sostenibilità nel tempo delle manifestazioni attraverso forme di collaborazione strutturata con il sistema delle imprese locali e delle loro associazioni più rappresentative.
4. Il presente Regolamento definisce altresì le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea ai fini di contemperare le necessità di salvaguardia del carattere libero e spontaneo di tali attività nell'ambito dei contesti sociali, culturali, sportivi e ricreativi in cui si svolgono con l'esigenza di adeguamento delle attività stesse ai principi del diritto comunitario e alle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza indicati all'art. 1, comma 1, L.R. 14/2003.

ART. 2 – Definizione di Sagra

1. Per Sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.
2. Il programma della Sagra affianca all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive con accesso libero al pubblico dei visitatori, di tutti i territori.
3. In occasione della Sagra deve essere garantito l'accesso e la fruizione di tutti gli spazi della manifestazione a chi ha problemi di disabilità temporanea o permanente, utilizzando idonee strutture e adeguata segnaletica.

4. Il termine sagra è riservato a manifestazioni il cui oggetto sia coerente a quanto indicato al precedente comma 1 e il cui svolgimento sia inserito nel calendario comunale annuale delle sagre di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – Calendario comunale annuale delle Sagre

1. L'Amministrazione Comunale provvede annualmente a definire e redigere il Calendario Comunale annuale delle Sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti i soggetti interessati all'organizzazione di Sagre devono dare comunicazione al Comune della Sagra che intendono realizzare nell'anno successivo, indicando:
 - a) la denominazione dell'iniziativa;
 - b) il luogo e la data di svolgimento;
 - c) il programma di massima dell'iniziativa e tutte le altre informazioni di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il Calendario delle Sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo e ne darà comunicazione a tutte le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati rendendolo pubblico.
4. La denominazione di sagra è concessa solo alle manifestazioni riconosciute e inserite nel Calendario Comunale annuale delle sagre.
5. L'Amministrazione comunale può consentire, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati, l'inserimento di una Sagra nel calendario oltre i termini indicati ai commi 2 e 3, quando le caratteristiche e le motivazioni della stessa non consentono oggettivamente una programmazione annuale o quando gli interessati forniscano una adeguata motivazione alla mancata presentazione al Comune entro il termine di cui al comma 2 della comunicazione di cui al comma medesimo.
6. Ogni sagra non potrà avere durata superiore a 24 giorni consecutivi. Nel caso in cui la sagra si svolga in giornate o periodi dell'anno non consecutivi la durata massima complessiva non potrà comunque superare i 24 giorni/anno, frazionabili in un massimo di 4 (quattro) periodi nell'anno.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea svolta nell'ambito delle sagre è regolamentate dalle disposizioni di cui al successivo art. 4.

ART. 4 – Modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande svolte in occasione di fiere, feste, sagre, mercati e altre diverse manifestazioni sono soggette, oltre che a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche a preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale che informi della realizzazione delle attività da svolgersi. Il responsabile dell'organizzazione/ente/associazione/impresa

ecc. fa pervenire a tal fine all'amministrazione comunale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'attività, apposita comunicazione fornendo tutte le informazioni di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande svolte in occasione di sagre le informazioni di cui all'allegato A) – già fornite dal responsabile dell'organizzazione nella comunicazione di cui al precedente art. 3, comma 2 – non dovranno essere fornite nuovamente tranne che in caso di modifica.

2. La presentazione della SCIA e della comunicazione di cui al comma precedente da parte delle imprese va effettuata tramite portale SUAPBO. I soggetti diversi dalle imprese possono, in alternativa all'utilizzo del portale SUAPBO, trasmettere la SCIA e la comunicazione tramite posta elettronica, fax, servizio postale oppure consegna diretta agli sportelli dell'amministrazione comunale. In caso di utilizzo del servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
3. Non è comunque consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea di durata superiore a 16 (sedici) giorni consecutivi tranne che nell'ambito delle sagre inserite nel calendario di cui all'art. 3. All'interno delle manifestazioni diverse dalle sagre (es. fiere, feste, mercati) strutturate su programmi che prevedono più giornate o periodi dell'anno non consecutivi la durata massima complessiva delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea non potrà comunque superare i 16 (sedici).
4. Il richiedente deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 o deve designare un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
5. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea è effettuato limitatamente alla durata dell'evento e ai locali o alle aree a cui si riferisce.
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 5 della L.R. 14/2003, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie ed in materia di sicurezza.
7. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e per esse sono richiesti esclusivamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2003, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie ed in materia di sicurezza. E' comunque fatto obbligo che tali attività vengano comunicate 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'attività stessa all'Amministrazione Comunale utilizzando l'apposita modulistica (allegato A).
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea devono svolgere le loro attività ponendo attenzione alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente (es. utilizzando strutture e utensili biodegradabili o riutilizzabili,

smaltendo i rifiuti tramite raccolta differenziata, effettuando un adeguato smaltimento degli oli esausti, ecc.).

9. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie come disposto dall'art. 10, comma 6, L.R. 14/2003.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 - Sanzioni

1. Alle violazioni alle disposizioni del presente regolamento - ad esclusione dell'omessa trasmissione della comunicazione di cui al precedente art. 4, commi 1 e 7, nei termini indicati ai commi medesimi - si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 della L.R. 14/2003. Restano ferme le eventuali sanzioni aggiuntive previste dalla normativa in tema di igiene, sanità, sicurezza, ordine pubblico e lavoro. In caso di omessa trasmissione della comunicazione di cui al precedente art. 4 - commi 1 e 7 - nei termini indicati ai commi medesimi, si applica una sanzione ulteriormente aggiuntiva di importo pari a 20 euro per ogni giornata di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 6 - Disposizione transitoria

1. Per quanto attiene all'anno 2015, le disposizioni di cui al presente regolamento verranno applicate alle Sagre e alle attività di somministrazione alimenti e bevande in forma temporanea che si svolgeranno trenta giorni dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.